

Proposta di legge n. 349

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132.
Modifiche alla l.r. 30/2009

SOMMARIO

Preambolo

Capo I - Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009

Art. 1 - Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 30/2009

Art. 2 - Finalità dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 30/2009

Art. 3 - Natura dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 30/2009

Art. 4 - Definizioni. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 30/2009

Art. 5 - Attività istituzionali dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 30/2009

Art. 6 - Rapporti con altri enti pubblici. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 30/2009

Art. 7 - Attività di controllo ambientale. Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 30/2009

Art. 8 - Rete nazionale dei laboratori accreditati. Inserimento dell'articolo 7 bis nella l.r. 30/2009

Art. 9 - Attività di supporto tecnico- scientifico. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 30/2009.

Art. 10 - Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 30/2009

Art. 11 - Attività istituzionali connesse alla tutela della salute. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2009

Art. 12 - Attività istituzionali obbligatorie. Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 30/2009

Art. 13 - Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati. Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/2009

Art. 14 - Carta dei servizi e delle attività. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 30/2009

Art. 15 - Indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT. Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 30/2009

Art. 16 - Piano delle attività dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 30/2009

Art. 17 - Finanziamento pubblico delle attività istituzionali dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 30/2009

Art. 18 - Oneri economici a carico dei privati. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 30/2009

Art. 19 - Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). Modifiche all'articolo 19 della l.r. 30/2009

- Art. 20 - Articolazione organizzativa dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 30/2009
- Art. 21 - Direttore generale. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 30/2009
- Art. 22 - Cessazione dall'incarico di direttore generale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2009
- Art. 23 - Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 30/2009
- Art. 24 - Finanziamento dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 30/2009
- Art. 25 - Dotazione organica. Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 30/2009
- Art. 26 - Trattamento giuridico ed economico del personale. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 30/2009
- Art. 27 - Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza. Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 30/2009
- Art. 28 - Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività. Abrogazione dell'articolo 36 della l.r. 30/2009
- Art. 29 - Informazione e comunicazione. Inserimento dell'articolo 36 bis nella l.r. 30/2009.

Capo II – Disposizioni finali e transitorie

- Art. 30 - Disciplina transitoria dell'articolo 13 della l.r. 30/2009 in materia di carta dei servizi e delle attività
- Art. 31 - Disciplina transitoria dell'articolo 18, comma 1, della l.r. 30/2009 in materia di tariffe
- Art. 32 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c) e l) dello Statuto;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT");

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione, espresso nella seduta del 19 giugno 2019;

Considerato quanto segue:

1. la l. 132/2016 introduce alcuni elementi di novità che incidono direttamente sulle agenzie di protezione ambientale regionali, agenzie che divengono parte di un "sistema nazionale" dove l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha funzioni di coordinamento e indirizzo tecnico, senza legami o dipendenze organizzative per le agenzie stesse;
2. la l. 132/2016 garantisce il ruolo centrale della Regione nella organizzazione e disciplina della agenzia e prevede, all'articolo 7, comma 2, che "le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie";
3. l'articolo 3 della l. 132/2016 elenca le funzioni del Sistema nazionale prevedendo anche attività - quali l'educazione ambientale e la formazione - che attualmente l'agenzia regionale non svolge e che possono essere disciplinate nel rispetto delle competenze delle regioni;
4. si rende necessario armonizzare la l.r. 30/2009 ai contenuti della l. 132/2016 per garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ed ambientali (LEPTA), la coerenza con il catalogo nazionale dei servizi e con il programma triennale delle attività del sistema nazionale, prevedendo di conseguenza un'apposita disciplina transitoria in materia di carta dei servizi e di tariffe;
5. si rende altresì necessario procedere con successivo regolamento alla individuazione delle modalità e dei tempi di rilascio delle valutazioni e contributi tecnici effettuati dalla Agenzia;
6. per effetto della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), che ha accentrato nella Regione le competenze in materia ambientale, si rende necessario un corrispondente riassetto delle funzioni della Agenzia;

Approva la presente legge

Capo I - Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016,
n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009

Art. 1

Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r.
30/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT") dopo le parole "legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente)" sono aggiunte le seguenti: "nonché della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).".

Art. 2

Finalità dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r.
30/2009

1. L'articolo 2 della l.r. 30/2009 è così sostituito:

"Art. 2

Finalità e funzioni dell'ARPAT

1. **L'ARPAT, in attuazione di quanto previsto dalla l. 132/2016, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.**
2. **L'ARPAT garantisce:**
 - a) **l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate;**
 - b) **la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte, fatti salvi i diritti di riservatezza previsti dalle norme vigenti."**

Art 3

Natura dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r.
30/2009

1. L'articolo 3 della l.r. 30/2009 è così sostituito:

“Art. 3

Natura dell'ARPAT

1. **Ai sensi dell'articolo 7 della l. 132/2016, l'ARPAT è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.”.**

Art. 4

Definizioni. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 4 della l.r. 30/2009 è così sostituito:

“Art. 4

Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e) della l. 132/2016.
2. Ai fini della presente legge valgono altresì le seguenti definizioni:
 - a) livello regionale delle attività: indicazione di standard quantitativi e qualitativi superiori rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) ed all'articolo 9 della l. 132/2016;
 - b) controllo ambientale: il complesso delle attività di cui all'articolo 7, pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime;
 - c) carta dei servizi e delle attività, di seguito denominata “carta”, come definita all'articolo 13, comprensiva dei contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2 della l. 132/2016.”.

Art. 5

Attività istituzionali dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 5 della l.r. 30/2009 è così sostituito:

“Art. 5

Attività istituzionali dell'ARPAT

1. Le attività istituzionali sono quelle attività tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, dei comuni, delle unioni dei comuni e degli enti parco regionali nell'interesse della collettività di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3 e consistenti in:

- a) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all'articolo 8;
 - b) attività di controllo ambientale, come definite all'articolo 7;
 - c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite all'articolo 9.
2. Costituiscono altresì attività istituzionali:
- a) le attività connesse alla tutela della salute di cui all'articolo 10;
 - b) le attività di cui al presente articolo rese ai privati ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
3. L'ARPAT svolge le attività istituzionali di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.
4. La carta di cui all'articolo 13 definisce le attività istituzionali di cui al presente articolo con riferimento alle matrici di cui al comma 3.”.

Art. 6

Rapporti con altri enti pubblici. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 6 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Rapporti con altri enti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera c) della l. 132/2016, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all'articolo 5, l'ARPAT collabora con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.
2. L'ARPAT collabora altresì con il sistema regionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).
3. L'ARPAT collabora con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale, fermo restando l'inserimento di tali attività nel Piano annuale di cui all'articolo 16.”.

Art. 7

Attività di controllo ambientale. Sostituzione dell'articolo
7 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 7 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Attività di controllo ambientale

1. **In coerenza con le funzioni di controllo ambientale di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) della l. 132/2016, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), consistono nel campionamento, nell'analisi e misura, nel monitoraggio e nell'ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.**
2. **Le funzioni di controllo sono esercitate dal personale incaricato degli interventi ispettivi ai sensi dell'articolo 35, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1 della l. 132/2016 e altresì secondo gli indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT di cui all'articolo 15. Tali funzioni possono essere svolte anche sulla base di progetti speciali relativi a specifiche problematiche ambientali, in attuazione della normativa di settore e delle politiche regionali in materia ambientale.**
3. **Nell'ambito delle attività di controllo, il personale di cui all'articolo 35, individuato in attuazione dell'articolo 14, comma 7 della l. 132/2016, esercita altresì funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.**
4. **Le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.”**

Art. 8

Rete nazionale dei laboratori accreditati. Inserimento
dell'articolo 7 bis nella l.r. 30/2009

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis

Rete nazionale dei laboratori accreditati

1. **Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12 della l. 132/2016, l'ARPAT partecipa alla rete nazionale dei laboratori accreditati.**
2. **Ai fini della partecipazione alla rete di cui al comma 1, l'ARPAT applica i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale di cui alla l. 132/2016, come metodi ufficiali di riferimento.”**

Art. 9

Attività di supporto tecnico-scientifico. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 8 della l.r. 30/2009 è così sostituito:

“Art. 8

Attività di supporto tecnico-scientifico

1. **In coerenza con le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) della l. 132/2016, le attività di supporto tecnico scientifico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), consistono nell'assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all'articolo 5 nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento a:**
 - a) **formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, funzionali o propedeutici all'espletamento dei procedimenti amministrativi;**
 - b) **esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche, analitiche e di misurazione;**
 - c) **supporto tecnico scientifico per la predisposizione di norme, regolamenti, piani e programmi in campo ambientale con particolare riferimento ai quadri conoscitivi.**
2. **La Regione, ai sensi del comma 1, si avvale di ARPAT per la formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, propedeutici all'espletamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui ai commi 3 e 4 e dalla carta di cui all'articolo 13.**
3. **La Giunta regionale, con regolamento, individua i casi in cui il rilascio dei provvedimenti nell'ambito delle funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, è espressamente subordinato alla preventiva acquisizione di valutazioni tecniche di ARPAT ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).**
4. **Il regolamento di cui al comma 3, nel rispetto della normativa di settore, assicura la coerenza dei termini di rilascio di valutazioni tecniche e contributi tecnici con i termini perentori previsti dagli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990, prevedendo i rimedi in caso di mancato rilascio degli stessi nei termini.”.**

Art. 10

Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale. Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 9 della l.r. 30/2009 è così sostituito:

“Art. 9

Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza
ambientale

1. In coerenza con le funzioni di cui all'articolo 3 della l. 132/2016, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) consistono nella raccolta, nell'organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività istituzionali di cui agli articoli 5 e 10, trattati e pubblicati ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).
2. Tali attività sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull'ambiente ed il suo stato ed a garantire un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale). Tali dati costituiscono altresì quadro di riferimento tecnico ufficiale ai fini delle attività delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l. 132/2016.
3. Gli elementi conoscitivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della l. 132/2016 costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza degli enti di cui all'articolo 5, comma 1.”.

Art. 11

Attività istituzionali connesse alla tutela della salute.
Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 10 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Attività istituzionali connesse alla tutela della salute

1. La carta di cui all'articolo 13 definisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPAT è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
2. Nell'ambito degli indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT di cui all'articolo 15, la Giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.
3. Per la realizzazione di specifici rilevanti obiettivi, la collaborazione di cui al comma 2 è sviluppata nell'ambito di progetti speciali approvati dalla Giunta regionale.”.

Art. 12

Attività istituzionali obbligatorie. Sostituzione
dell'articolo 11 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 11 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

Attività istituzionali obbligatorie

1. Costituiscono attività obbligatorie ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l. 132/2016, le attività tecniche e di controllo necessarie ad assicurare nel territorio regionale il rispetto dei LEPTA di cui all'articolo 9 della medesima legge.
2. Costituiscono altresì attività obbligatorie ai sensi dell'articolo 7, comma 4 della l. 132/2016, le attività di cui agli articoli 5 e 10, svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, distinte in:
 - a) attività ordinarie, da svolgersi in modo ricorrente, secondo standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa regionale o da atti della programmazione regionale ai fini del raggiungimento del livello regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
 - b) attività straordinarie, individuate da specifici indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.
3. Costituiscono attività straordinarie di cui al comma 2, lettera b):
 - a) le attività supplementari, consistenti nelle attività di cui al comma 2, lettera a), per la misura eccedente il livello stabilito;
 - b) le attività integrative, consistenti in ulteriori attività, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) e funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute da svolgersi su richiesta degli enti interessati; attività tecnico-scientifiche realizzate in collaborazione di soggetti privati in base ad accordi stipulati ai sensi dell'articolo 18, comma 3; attività previste dai progetti speciali di cui all'articolo 10, comma 3.
4. Si considerano inoltre attività istituzionali obbligatorie le attività tecnico-scientifiche di cui agli articoli 5 e 10 per le quali i soggetti privati sono tenuti, a proprie spese e sulla base della normativa vigente, ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell'ARPAT.”

Art. 13

Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati.
Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 12 della l.r. 30/2009 è così sostituito:

“Art. 12

Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della l. 132/2016 l'ARPAT, negli ambiti di cui agli articoli 5 e 10, può svolgere attività ulteriori ed aggiuntive a favore di altri soggetti pubblici e di soggetti privati anche gestori dei servizi pubblici locali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti), a condizione che:
 - a) non sussistano i motivi di incompatibilità e i divieti di cui all'articolo 7, comma 6 della l. 132/2016;
 - b) tali attività non interferiscano con il raggiungimento dei LEPTA e con il pieno e corretto svolgimento delle attività di cui all'articolo 11.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'ARPAT stipula con i soggetti beneficiari specifici accordi o convenzioni la cui sottoscrizione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale anche ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1.
3. Le attività di cui al presente articolo sono totalmente finanziate con le risorse aggiuntive dei soggetti pubblici o privati richiedenti, sulla base delle tariffe determinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità previste dall'articolo 15 della l. 132/2016.”

Art. 14

Carta dei servizi e delle attività. Sostituzione dell'articolo
13 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 13 della l.r. 30/2009 è così sostituito:

“Art. 13

Carta dei servizi e delle attività

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la carta **dei servizi e delle attività**, predisposta nel rispetto dei LEPTA, ed in conformità ai contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2 della l. 132/2016, alla normativa vigente di riferimento, agli obiettivi ed indirizzi contenuti nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e nei piani regionali attinenti alle attività previste nella carta medesima.
2. L'ARPAT elabora e predispone la proposta per l'approvazione e per l'aggiornamento della carta, in conformità alle disposizioni del presente articolo e le trasmette alla Giunta regionale entro i termini dalla medesima stabiliti per assicurare il rispetto dei LEPTA e della normativa di riferimento.

3. La Giunta regionale formula la proposta di deliberazione al Consiglio per l'approvazione, l'aggiornamento e la modifica della carta.
4. La carta è aggiornata periodicamente in attuazione della normativa di riferimento e degli atti della programmazione regionale di cui al comma 1 e, comunque, entro **novanta** giorni dall'aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale di cui all'articolo 9 della l. 132/2016.
5. In raccordo con i contenuti del Catalogo nazionale, la carta individua le attività di ARPAT, come definite agli articoli 7, 8 e 9, declinando, in apposite sezioni:
 - a) le attività obbligatorie necessarie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all'articolo 11, comma 1;
 - b) le ulteriori attività obbligatorie, distinte in ordinarie e straordinarie, ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3;
 - c) le attività obbligatorie consistenti in attività tecnico-scientifiche rese ai soggetti privati, di cui all'articolo 11, comma 4;
 - d) le ulteriori attività rese a soggetti pubblici e privati ai sensi dell'articolo 12.
6. La carta reca inoltre i dati e le informazioni relative alle attività di cui al comma 5 indicando, con riferimento alle attività obbligatorie rese a favore degli enti di cui agli articoli 5 e 10, la tipologia, il livello atteso, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione nonché l'eventuale fonte normativa o atto di programmazione che prevede tale attività.
7. Il rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta costituisce, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, elemento qualificante per la misurazione, valutazione e rendicontazione degli obiettivi previsti nel Piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all'articolo 16 bis.”.

Art. 15

Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 30/2009. Indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT

1. L'articolo 15 della l.r. 30/2009 è così sostituito:

“Art. 15

Indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT

1. Nel rispetto dei contenuti del programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all'articolo 10 della l. 132/2016, la Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, con propria deliberazione individua:
 - a) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all'articolo 11, comma 1;

- b) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 e distinte in ordinarie e straordinarie, come individuate all'articolo 11, commi 2 e 3;
 - c) gli indirizzi per l'elaborazione del piano delle attività di cui all'articolo 16;
 - d) i criteri per il coordinamento dell'integrazione tra l'ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 10.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre, le richieste di svolgimento di attività.”

Art. 16

Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 30/2009. Piano delle attività dell'ARPAT

1. L'articolo 16 della l.r. 30/2009 è così sostituito:

“Art. 16

Piano delle attività dell'ARPAT

1. Il piano triennale delle attività, con documento attuativo annuale definisce, sulla base della carta e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 15, le attività istituzionali che l'ARPAT è tenuta a svolgere nell'anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il direttore generale dell'ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano delle attività e il bilancio preventivo economico.
3. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico, di cui all'articolo 31, commi 2 e 3, la Giunta regionale provvede all'approvazione del piano di cui al comma 1, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 15 e lo trasmette al Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale prescrive al direttore generale dell'ARPAT la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell'articolo 31, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale. A tal fine il direttore generale dell'ARPAT elabora la proposta di modifica del piano e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.
5. Nel corso dell'anno di riferimento il piano delle attività può essere integrato sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifica al piano può prevedere ulteriori attività, nell'ambito di quelle indicate dalla carta di cui all'articolo 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate. A tal fine:

- a) la Giunta regionale, ove necessario, può approvare indirizzi integrativi ai sensi dell'articolo 15 per l'elaborazione della modifica del piano;
 - b) sulla base degli eventuali indirizzi di cui alla lettera a), il direttore generale elabora la proposta di piano, corredata da una dichiarazione che attesti la non interferenza dello svolgimento delle attività aggiuntive con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate, e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.
6. Il direttore generale dell'ARPAT presenta alla Giunta regionale le relazioni sull'avanzamento del piano secondo le indicazioni previste negli indirizzi di cui all'articolo 15.”.

Art. 17

Finanziamento pubblico delle attività istituzionali
dell'ARPAT. Sostituzione dell'articolo 17 della l.r.
30/2009

1. L'articolo 17 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 17

Finanziamento pubblico delle attività istituzionali
dell'ARPAT

1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 11, comma 1 e comma 2, lettera a) sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), nel rispetto dei costi standard e dei criteri di finanziamento dei LEPTA definiti a livello nazionale.
2. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 11, commi 2, lettera b) e 3 sono finanziate con i contributi integrativi di cui all'articolo 30, comma 1, lettera b). Tali contributi integrativi sono posti a carico di ciascun ente in relazione alle attività richieste.
3. Le eventuali ulteriori attività di cui all'articolo 16, comma 5, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c).
4. I contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrati anche dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte da ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all'articolo 3 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo quanto previsto dall'articolo 18”.

Art. 18

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 30/2009. Oneri
economici a carico dei privati

1. La rubrica dell'articolo 18 della l.r. 30/2009 è sostituita dalla seguente:

“Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di
attività istituzionali di ARPAT”.

2. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“1. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all'articolo 11, comma 4 sono a totale carico del soggetto privato richiedente e versati direttamente ad ARPAT.”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. Gli oneri a copertura dei costi delle eventuali attività svolte da ARPAT ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della l. 132/2016 sono posti a carico dei gestori, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. “.

4. Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, i costi delle attività rese dall'ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati in attuazione del principio di precauzione di cui all'articolo 3 ter del d.lgs. 152/2006, e recepiti nel piano annuale delle attività di cui all'articolo 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori. Gli oneri a copertura delle attività rese dall'ARPAT sono quantificati nell'ambito di tali accordi e versati direttamente ad ARPAT.”.

Art. 19

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 30/2009. Sistema
informativo regionale ambientale (SIRA)

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il SIRA è parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia. Il SIRA si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale.”.

Art. 20

Articolazione organizzativa dell'ARPAT. Sostituzione
dell'articolo 20 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 20 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 20

Articolazione organizzativa dell'ARPAT

1. L'ARPAT è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche che assicurano la copertura omogenea delle attività su tutto il territorio regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo o quando vi sia necessità di modificazioni sostanziali nell'assetto delle competenze regionali in materia ambientale, approva indirizzi per l'organizzazione dell'ARPAT che, nel rispetto delle disposizioni della l. 132/2016 e delle relative disposizioni attuative, definiscano:
 - a) il modello organizzativo dell'ARPAT coerente con l'articolazione organizzativa delle strutture regionali competenti nelle funzioni tecnico amministrative in materia ambientale;
 - b) la ripartizione delle attività da espletare a livello centrale e periferico in modo da assicurare in ogni caso l'omogeneità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle prestazioni dell'ARPAT.
3. Entro novanta giorni dall'invio della deliberazione di cui al comma 2 ed in attuazione degli indirizzi ivi previsti, l'ARPAT adotta il regolamento di organizzazione interno e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione. Il regolamento di organizzazione assicura funzioni e strumenti adeguati per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività con riferimento al modello organizzativo di cui al comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 3 individua il bacino di riferimento delle attività di laboratorio, tenendo conto della rete nazionale dei laboratori accreditati nonché del sistema regionale integrato dei laboratori di sanità pubblica e dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Toscana e Lazio.
5. Il regolamento di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'invio ed è aggiornato, con le stesse modalità, a seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione di cui al comma 2.”.

Art. 21

Direttore generale. Modifiche all'articolo 22 della l.r.
30/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 30/2009, dopo le parole: “sessantacinque anni,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8 della l. 132/2016 ed”.
2. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 22 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:

“8 ter. La proposta di valutazione tiene conto del rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta ai sensi del disposto dell’articolo 13, comma 7.”.

Art. 22

Cessazione dall’incarico di direttore generale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:
- “2. Qualora il direttore generale cessi dall’incarico, è sostituito dal direttore più anziano tra il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, fino alla nomina del successore, e comunque per un periodo non superiore a **sessanta** giorni.”.

Art. 23

Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2009

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 25 **della l.r. 30/2009** è sostituita dalla seguente:
“e) all’adozione del **regolamento di organizzazione interno** di cui all’articolo 20, comma 3”.
2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 25 **della l.r. 30/2009** le parole “comma 1” sono sostituite **dalle** seguenti: “comma 2”.
3. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 25 **della l.r. 30/2009** le parole “comma 2” sono sostituite **dalle** seguenti: “comma 3”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Il direttore generale, in qualità di legale rappresentante di ARPAT, è componente del Consiglio del Sistema nazionale di cui all’articolo 13 della l. 132/2016.”.

Art. 24

Finanziamento dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 30 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 30

Finanziamento dell’ARPAT

1. Le entrate dell’ARPAT sono costituite da:
 - a) contributo regionale ordinario annuale da destinare:

- 1) alle attività istituzionali obbligatorie derivanti dal rispetto dei LEPTA di cui all'articolo 11, comma 1;
- 2) alle attività obbligatorie ordinarie di cui all'articolo 11, comma 2 lettera a);
- b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10; da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 11, comma 2, lettera b);
- c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori attività, di cui all'articolo 16, comma 5;
- d) oneri a copertura dei costi delle attività svolte da ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 3 ter del d.lgs. 152/2006 secondo quanto previsto dall'articolo 18 commi 1, 1 bis e 2;
- e) proventi dovuti dai soggetti privati per le attività rese da ARPAT nell'ambito degli accordi stipulati ai sensi dall'articolo 18, comma 3;
- f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 12;
- g) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPAT;
- h) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
- i) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;
- l) oneri a copertura delle spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall'autorità giudiziaria all'ARPAT e poste a carico del Ministero della giustizia in attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 5 della l. 132/2016."

Art. 25

Dotazione organica. Sostituzione dell'articolo 33 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 33 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 33

Dotazione organica

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite ad ARPAT, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA ed il livello regionale delle attività, l'ARPAT valuta e definisce i propri fabbisogni di personale in coerenza con l'articolo 1, comma 563 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la dotazione organica dell'ARPAT e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell'ARPAT, sulla base dei fabbisogni di cui al comma 1.
3. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del loro valore economico sono approvate dal direttore generale dell'ARPAT.

4. L'ARPAT, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, può procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 563 e 564 della l. 205/2017, previa deliberazione autorizzativa della Giunta regionale.”

Art. 26

Trattamento giuridico ed economico del personale.
Modifiche all'articolo 34 della l.r. 30/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Una parte dei proventi derivanti dalle attività svolte ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 43 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), può essere utilizzata per incrementare il trattamento economico accessorio.”

Art. 27

Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione
e vigilanza. Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 35 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 35

Disposizioni sul personale addetto alle attività di
ispezione e vigilanza

- 1. Il Direttore generale dell'ARPAT, attraverso specifico regolamento interno, individua il personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo, in attuazione dell'articolo 14, comma 5 della l. 132/2016.**
- 2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della l. 132/2016, il personale di cui al comma 1, può accedere agli impianti oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dei controlli stessi. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.**
- 3. Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 della l. 132/2016, il Direttore generale dell'ARPAT, può individuare e nominare, tra il personale di cui al comma 1, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale ARPAT garantisce adeguata assistenza legale e copertura assicurativa.”**

Art. 28

Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività. Abrogazione dell'articolo 36 della l.r. 30/2009

1. L'articolo 36 della l.r. 30/2009 è abrogato.

Art. 29

Informazione e comunicazione. Inserimento dell'articolo 36 bis nella l.r. 30/2009

1. Dopo l'articolo 36 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

“Art. 36 bis

Informazione e comunicazione

1. **Al fine di informare preventivamente la collettività sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni di ARPAT, la carta dei servizi e delle attività ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione e di ARPAT.**
2. **La Giunta regionale, nel rispetto della l. 132/2016, promuove adeguate modalità di informazione e comunicazione da parte di ARPAT in ordine all'attuazione del piano delle attività di cui all'articolo 16 previa verifica della coerenza dei sistemi di informazione e comunicazione regionale. La comunicazione del raggiungimento dei LEPTA nel territorio toscano spettano alla Giunta regionale.”.**

CAPO II - Disposizioni finali e transitorie. Norma finanziaria

Art. 30

Disciplina transitoria dell'articolo 13 della l.r. 30/2009 in materia di carta dei servizi e delle attività

1. Nelle more dell'approvazione della carta dei servizi e delle attività di cui all'articolo 13 della l.r. 30/2009 con i contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2 della l. 132/2016, si applica la carta dei servizi approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 9 del 30 gennaio 2013.

Art. 31

Disciplina transitoria dell'articolo 18, comma 1, della l.r.
30/2009 in materia di tariffe

1. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di cui all'articolo 15, comma 2 della l. 132/2016, si applicano le tariffe approvate dalla Giunta regionale su proposta di ARPAT.

Art. 32

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Proposta di legge n. 349

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009

Relazione illustrativa

L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente era stata istituita sulla base del decreto legge 4 dicembre 1993 n. 496, che demandava ad ogni Regione e Provincia autonoma l'istituzione della propria agenzia regionale e provinciale per lo svolgimento delle attività di interesse regionale di cui all'art. 01 e delle ulteriori attività tecniche di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, eventualmente individuate dalle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano" (art. 03).

La Regione Toscana aveva quindi istituito la propria agenzia con legge regionale 18 aprile 1995, n. 66. Nel corso degli anni successivi, il quadro normativo è stato profondamente riformato anche ad opera della politica ambientale comunitaria e della normativa statale di recepimento (d.lgs. 3 aprile 2006).

Nel 2009, con la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 si è provveduto ad una revisione della disciplina dell'agenzia, quale ente strumentale alle attività degli enti pubblici competenti in materia ambientale.

Con la legge 28 giugno 2016, n. 132 (*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*), al dichiarato fine di "assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica", è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le ARPA, rispetto alle quali è stata ribadita la natura tecnica delle attività da esse svolte.

La legge 28 giugno 2016 n. 132 introduce alcuni elementi di novità che incidono direttamente sulle Agenzie di protezione ambientale regionali, Agenzie che divengono parte di un "sistema nazionale" dove l'ISPRA ha funzioni di coordinamento e indirizzo tecnico, senza legami o dipendenze organizzative con le Agenzie stesse.

La legge 132/2016 garantisce il ruolo centrale della Regione nella organizzazione e disciplina della Agenzia e prevede, all'articolo 7, comma 2, che "le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie".

L'articolo 3 della l. 132/2016 elenca le funzioni del Sistema nazionale prevedendo anche attività - quali l'educazione ambientale e la formazione - che attualmente l'agenzia regionale non svolge e che possono essere disciplinate nel rispetto delle competenze delle regioni.


La presente proposta di legge intende armonizzare la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (*Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della toscana "ARPAT"*) ai contenuti della l. 132/2016 per garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ed ambientali (LEPTA), la coerenza con il catalogo nazionale dei servizi e con il programma triennale delle attività

del sistema nazionale, prevedendo di conseguenza un'apposita disciplina transitoria in materia di carta dei servizi e di tariffe.

La proposta prevede che con successivo regolamento si proceda alla individuazione delle modalità e dei tempi di rilascio delle valutazioni e contributi tecnici effettuati dalla Agenzia.

L'intervento legislativo risponde altresì all'esigenza di procedere ad una revisione dell'attuale modello organizzativo di Arpat al fine di renderlo coerente con l'articolazione organizzativa delle strutture regionali competenti nelle funzioni tecnico amministrative in materia ambientale accentrate nella Regione in attuazione della legge regionale della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 *“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002 , 67/2003 , 41/2005 , 68/2011 , 65/2014.”*

Firenze, 31 ottobre 2019



Al Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Oggetto: Proposta di emendamento alla Proposta di legge n. 349 (Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009)

Emendamento n.1

Al Capo I, prima dell'articolo 1 della proposta di legge n. 349 è inserito il seguente:

Art. 01

Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009

1. Dopo il secondo visto del preambolo della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

“Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);”

2. Il considerato n. 10 del preambolo della l.r. 30/2009 è abrogato.

3. Dopo il considerato n. 23 del preambolo della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

“23 bis. In attuazione della l.132/2016 è necessario accentuare il ruolo dell'ARPAT quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, che concorre a perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, garantendo altresì l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività affidate all'Agenzia stessa, nonché la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte.”

Relazione


L'emendamento è finalizzato ad modificare il preambolo della l.r. 30/2009 per renderlo coerente con le modifiche introdotte dalla proposte di legge n. 349.

Consigliere

Stefano Baccelli



Gruppo consiliare
Si Toscana a Sinistra



Firenze, 31 ottobre 2019

*Al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano*

Oggetto: Emendamenti alla PDL 349 "Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della Legge 28 giugno 2016 n.132. Modifiche alla l.r. 30/2009"

Emendamento n. 1:

Al comma 3 dell'art.8 della l.r. 30/2009, così come riformulato dall'art.9 della PDL349, dopo le parole "con regolamento" sono aggiunte le seguenti:

"da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge"

Relazione

In considerazione della rilevanza che assume il Regolamento che disciplina le modalità di erogazioni delle valutazioni tecniche di ARPAT, risulta opportuno inserire un termine temporale per la sua adozione, permettendo in tal modo la massima operatività in tempi brevi della norma.


Tommaso Fattori

Paolo Sarti

SENNA SPINELLI



Gruppo consiliare
Si Toscana a Sinistra



Firenze, 31 ottobre 2019

*Al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano*

Oggetto: Emendamenti alla PDL 349 "Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della Legge 28 giugno 2016 n.132. Modifiche alla l.r. 30/2009"

Emendamento n. 2:

Dopo il comma 3 dell'art. 10 della l.r. 30/2009, così come riformulato dall'art.11 della PDL349, è aggiunto il seguente:

"4. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle politiche sanitarie di cui all'art.6 della l.r. 40/2005, ad ARPAT si applicano le stesse norme e regole previste per gli enti del servizio sanitario regionale."

Relazione

L'emendamento intende inserire una parità di trattamento tra gli enti del servizio sanitario regionale e ARPAT nello svolgimento delle attività istituzionali connesse alla tutela della salute e in particolare di controllo ambientale e di supporto tecnico scientifico a favore della regione e delle strutture dello stesso servizio sanitario.


Tommaso Fattori

Paolo Sarti

SENA SPINELLI



Gruppo consiliare
Si Toscana a Sinistra



Firenze, 31 ottobre 2019

*Al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano*

Oggetto: Emendamenti alla PDL 349 "Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della Legge 28 giugno 2016 n.132. Modifiche alla l.r. 30/2009"

Emendamento n. 3:

Al comma 2 dell'art.12 della l.r. 30/2009, così come riformulato dall'art.13 della PDL349, sono abrogate le seguenti parole:

"la cui sottoscrizione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale anche ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma1"

Relazione

In considerazione della natura di ARPAT, quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile, risultano improprie forme di autorizzazione, e di conseguenza di controllo, esercitate dalla Giunta regionale relativamente ad atti di gestione propri dell'Agenzia.

Tommaso Fattori


Paolo Sarti

SEBASTIANO SPINELLI



Gruppo consiliare
Si Toscana a Sinistra

Firenze, 31 ottobre 2019



*Al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano*

Oggetto: Emendamenti alla PDL 349 “Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della Legge 28 giugno 2016 n.132. Modifiche alla l.r. 30/2009”

Emendamento n. 4:

Dopo l'art.14 “Carta dei servizi e delle attività. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 30/2009” della DPL 349 è inserito il seguente:

“Art.14.bis – Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 30/2009

L'art.14 della legge regionale 22 giugno 2009 n.30 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 bis. Conferenza per la partecipazione sociale

1. Al fine di promuovere la più ampia partecipazione sociale alla definizione degli obiettivi dell'attività ed al miglioramento delle attività di controllo pubblico, conoscenza e prevenzione ambientale, è istituita la “Conferenza permanente per la partecipazione sociale”.

2. La Conferenza permanente per la partecipazione sociale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale e vi partecipano:

- a) gli assessori all'Ambiente e alla Salute ed le direzioni regionali di loro competenza;
 - b) il direttore generale dell'ARPAT;
 - c) i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste;
 - d) I rappresentante della commissione istituita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);
3. Su proposta del Presidente della Giunta Regionale, alla Conferenza possono, altresì, essere invitati a partecipare anche altre pubbliche amministrazioni (provincia, comuni, unioni di comuni, comunità montane, enti parco regionali, ecc.) altre associazioni o comitati di livello regionale.
4. La Conferenza è convocata almeno annualmente dal Presidente della Giunta Regionale, al fine di consultare i soggetti di cui ai commi 2 e 3 per esprimere un parere su:
- a) aggiornamenti e modifiche della Carta dei Servizi e delle attività di cui all'art.13;
 - b) indirizzi regionali annuali di cui all'art. 15;
 - c) rendicontazione dei risultati economici e di attività dell'ARPAT.



**Gruppo consiliare
Si Toscana a Sinistra**

5. La Conferenza, inoltre, può formulare valutazioni e proposte ai fini del miglioramento delle attività di competenza dell'Agenzia e sulla necessità di stabilire relazioni e azioni programmatiche con gli attori non istituzionali operanti a livello regionale.
6. La Conferenza permanente può promuovere lo svolgimento di seminari e iniziative anche aperte al pubblico, finalizzate all'approfondimento di tematiche ambientali d'interesse per la comunità sociale.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina con proprio atto le modalità di funzionamento della conferenza permanente."

Relazione

L'emendamento intende ripristinare la Conferenza per la partecipazione sociale quale organo volto a garantire la massima partecipazione nella definizione degli obiettivi dell'attività di ARPAT. Tale Conferenza, già dimostratasi strumento utile nel passato, contribuirebbe a fornire una risposta più aderente alle esigenze provenienti dai diversi portatori di interesse presenti sul territorio regionale dal parte della stessa Agenzia.

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

SERENA SPINELLI



Gruppo consiliare
Si Toscana a Sinistra

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
31 OTT. 2019
N. 16426 / 2.6

Firenze, 31 ottobre 2019

Al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano

Oggetto: Emendamenti alla PDL 349 "Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della Legge 28 giugno 2016 n.132. Modifiche alla l.r. 30/2009"

Emendamento n. 5:

Il comma 4 dell'art.33 della l.r. 30/2009, così come riformulato dall'art.25 della PDL349, è sostituito dal seguente:

"L'ARPAT, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, può procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari in attuazione di quanto previsto dall'art.1, commi 563 e 564 della legge 205/2017. Per garantire le risorse necessarie a tale scopo, la Giunta può elevare il contributo regionale di cui all'articolo 30, comma1, lettera a)"

Relazione

L'emendamento prevede l'autonoma possibilità da parte di ARPAT di procedere ad assunzioni o all'acquisizione di beni strumentali, dentro la cornice rappresentata dal patto di stabilità interno e grazie alle risorse del contributo annuale ordinario e di eventuali suoi incrementi straordinari.

Tommaso Fattori

Paolo Sarti

SENA SPINELLI



Gruppo consiliare
Si Toscana a Sinistra

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
31 OTT. 2019
N. 16427 / 2.6

Firenze, 31 ottobre 2019

Al Presidente del
Consiglio Regionale Toscano

Oggetto: Emendamenti alla PDL 349 "Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della Legge 28 giugno 2016 n.132. Modifiche alla l.r. 30/2009"

Emendamento n. 6:

Dopo l'art.29 "Informazione e comunicazione. Inserimento dell'art.36 bis della l.r. 30/2009" della DPL 349 è inserito il seguente:

"Art.29 bis – Norma finanziaria. Modifiche all'art.38 della l.r. 30/2009

Dopo il comma 1 dell'art.38 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

"2. Il contributo regionale di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a) può essere ulteriormente elevato rispetto a quanto previsto dal comma 1 per le finalità di cui all'art. 33 comma 4."

Relazione

L'emendamento prevede che il contributo annuale ordinario ad ARPAT possa essere incrementato oltre la previsione delle leggi di bilancio al fine di garantire un aumento del turn over del personale del 25% o per l'acquisizione di beni strumentali.


Tommaso Fattori

Paolo Sarti

SEBASTIANO SPINELLI
Sebastiano Spinelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Firenze, 31.10.2019

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamento alla Proposta di Legge n. 349 "Disposizioni in materia di Arpat in attuazione della legge 28 giugno 2016 n.132. Modifiche alla l.r. 30/2009"

All'art.3 "Natura dell'Arpat"

inserire il seguente comma 2:

"2. La Regione esercita le competenze e le forme di vigilanza sull'attività di ARPAT previste dalla presente legge."

Relazione

L'emendamento è finalizzato ad una più completa ed esaustiva definizione della natura dell'ente. Per rafforzare la definizione della natura dell'ente ed evitar letture contrastanti, si propone di inserire un esplicito riferimento al modello di ente "vigilato dalla Regione", in parallelo a quanto previsto dalla L. 132/2016 per ISPRA, che viene definito ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si richiama a tal fine anche il parallelo con le Aziende sanitarie, anch'esse enti soggetti a vigilanza della Regione.

I consiglieri:

Serena Spinelli


TOMMASO FATTONI



PAOLO SARTI





REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Firenze, 31.10.2019

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
31 OTT. 2019
N. 10431 / 26

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamento alla Proposta di Legge n. 349 "Disposizioni in materia di Arpat in attuazione della legge 28 giugno 2016 n.132. Modifiche alla l.r. 30/2009"

All'Art. 9 "Attività di supporto tecnico-scientifico. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 30/2009"

Al comma 1 lett. a):

- eliminare le parole "contributi tecnico-istruttori";
- dopo le parole "procedimenti amministrativi" aggiungere le parole "anche mediante partecipazione a conferenze di servizi";

Al comma 2:

- eliminare le parole "contributi tecnico-istruttori";

Al comma 4:

- sostituire le parole "contributi tecnici" con le parole "pareri tecnici";

Relazione

Si ritiene necessario evitare l'utilizzo di termini che rendano possibile una distinzione tra tipologie di apporti dell'Agenzia: pareri e valutazioni tecniche da un lato e contributi tecnici dall'altro, vedendo in questi ultimi non atti autonomi, ma contributi tipici del rapporto strumentale o assimilabili ai contributi istruttori interni di un ufficio regionale. Il contributo istruttorio richiama a un documento interno, privo di elementi procedurali che ne consentano l'imputazione chiara e definita ad un soggetto esterno diverso dall'amministrazione procedente. Gli esiti delle attività di supporto tecnico dell'Agenzia devono essere inquadrati nelle valutazioni tecniche di cui all'art. 17, L. 241/1990 ogni volta che per "*disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi*". La Regione può comunque stabilire con proprie leggi o regolamenti, livelli di partecipazione "obbligatoria" o "facoltativa" dell'Agenzia all'interno di procedimenti amministrativi, i cui esiti potranno essere definiti come valutazioni tecniche o pareri tecnici.

Si propone di mantenere la possibile partecipazione di Arpat a conferenze di servizi poiché se nell'ambito delle conferenze "simultanee/sincrone" (art. 14-ter della L. 241/1990) gli atti di ARPAT confluiscono nella posizione espressa dal rappresentante unico regionale, ciò non



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
31 OTT. 2019
N. 16428 / 2.6

Firenze, 31-10-2019.

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamento alla Proposta di Legge n. 349 "Disposizioni in materia di Arpat in attuazione della legge 28 giugno 2016 n.132. Modifiche alla l.r. 30/2009"

All'art.20 "Sostituzione dell'articolo 20 della l.r. 30/2009. Articolazione organizzativa dell'Arpat"

- Al comma 3: sostituire la parola "adotta" con "approva" e sostituire le parole "per approvazione" con "per conoscenza".
- Il comma 5 è eliminato;

Relazione

L'articolo in oggetto si riferisce alla definizione del regolamento di organizzazione interno di Arpat sulla base degli indirizzi approvati dalla Giunta regionale. L'emendamento è finalizzato al mantenimento dell'autonomia di Arpat nella propria organizzazione e nella definizione del proprio modello organizzativo per lo svolgimento delle attività.

I consiglieri:

Serena Spinelli


TORRINO FATTONI

PAOLO SARTI



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale



Firenze, 31.10.2019

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamento alla Proposta di Legge n. 349 "Disposizioni in materia di Arpat in attuazione della legge 28 giugno 2016 n.132. Modifiche alla l.r. 30/2009"

EMENDAMENTO

all'art. 27 della Pdl n. 349 "Sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 30/2009. Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza"

L'art.35, comma 3, della l.r. 30/2009 è così riformulato:

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 7, della L. 132/2016, il Direttore generale dell'ARPAT, nell'organizzazione delle funzioni di controllo, può individuare in base ai regolamenti nazionali il personale che opera con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale ARPAT garantisce adeguata assistenza legale e copertura assicurativa.

Relazione

L'emendamento è finalizzato al rinvio ai regolamenti nazionali per l'individuazione del personale operante con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

I consiglieri:


Serena Spinelli

TOMMASO FATTONI

PAOLO FARTI



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Firenze, 31.10.2019

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamento alla Proposta di Legge n. 349 "Disposizioni in materia di Arpat in attuazione della legge 28 giugno 2016 n.132. Modifiche alla l.r. 30/2009"

All' Art. 29 "Informazione e comunicazione. Inserimento dell' articolo 36 bis nella l.r. 30/2009"

Al comma 2

- eliminare la frase "La comunicazione del raggiungimento dei LEPTA nel territorio toscano spettano alla Giunta regionale".

Relazione

Nell'ottica della terzietà ed autonomia dell'ente, rispetto alla attività di informazione e comunicazione dell'Agenzia si osserva l'importanza del mantenimento di un'autonomia comunicativa dell'ente, pur nel rispetto degli indirizzi che la Giunta vorrà fornire. I LEPTA peraltro si riferiscono alle attività istituzionali dell'ente e le informazioni sul raggiungimento sono oggetto delle attività di comunicazione e informazione del SNPA a cui ARPAT afferisce.

I consiglieri:

Serena Spinelli

TOMMASO FATTONI

PAOLO SARTI



Prot. n. 9401 /2.6

Firenze, 20 Giugno 2019

Oggetto: **proposta di legge n. 349**

- Al - Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Quarta Commissione
c.p.c.
- Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009.

PARERE ISTITUZIONALE OBBLIGATORIO (ex art. 46)

Seduta del 19 Giugno 2019

Consiglieri	Deleghe	Presente	a maggioranza		
			Favorevole	Contrario	Astenuto
Bugliani Giacomo (PD)	/	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baldi Massimo (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Capirossi Fiammetta (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marras Leonardo (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pieroni Andrea (PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vadi Valentina (PD)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bianchi Gabriele (M5S)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marchetti Maurizio (FI)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Biasci Roberto (LN)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Casucci Marco (LN)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Note e Osservazioni:

La Responsabile P.O.
Riccarda Casini

La Dirigente
Maria Cecilia Toso



Prot. n. /2.6

Firenze 20 giugno 2019

Oggetto: **Parere secondario**
proposta di legge
n. 349

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della Quarta Commissione
- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale

Titolo: Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009.

Seduta del 19 giugno 2019	
Favorevole	A maggioranza

Consiglieri	Gruppo	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Scaramelli Stefano	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sarti Paolo	SI-Toscana		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bambagioni Paolo	PD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alberti Jacopo	LN		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ciolini Nicola	PD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Giovannetti Ilaria	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pecori Monica	Gruppo Misto		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Quartini Andrea	M5S		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sostegni Enrico	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spinelli Serena	ART. 1 - Mdp		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osservazioni:

La commissione ha espresso parere favorevole sottoponendo alla commissione referente la possibilità di tenere conto delle proposte emendative presentate dalla Consigliera Spinelli anche eventualmente valutando la fattibilità di coordinarle, ove possibile, con le istanze che emergono dalla PDL 347.

Il Resp. Le P.O.
Roberta Gambacciani

La Dirigente
Maria Cecilia Tosetto

